

STATUTO

ASSOCIAZIONE ROSARTES ETS

Art. 1 – COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE

1.1 Con il presente atto risulta costituita l'Associazione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "RosArtes" (d'ora in avanti "l'Associazione").

1.2 A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.

ART. 2 – SEDE – DURATA – ADESIONE

2.1 L'Associazione ha sede in Lanciano (CH) alla Via **Monsignor Tesauri 10 int. 6 – 66034 Lanciano (CH)**. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

2.2 La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

2.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

3.1 L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri diritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle fragili quali anziani, diversamente abili, minori.
- b) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- c) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- d) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- f) formazione universitaria e post universitaria;

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names, representing the members or representatives of the association.

- g) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- j) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;
- l) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- m) educazione, istruzione e formazione professionale;
- n) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- o) promuovere la gestione e formazione universitaria e post universitaria;
- p) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- q) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo;
- r) Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- s) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;
- t) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- u) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) Interventi e servizi finalizzati alla promozione e gestione di concerti musicali e spettacoli;
- w) Interventi e servizi finalizzati alla formazione musicale;

3.2 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3.3 l'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

ART. 4 - SOCI

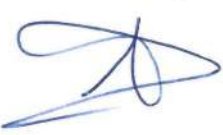
4.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnano a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

4.2 E' espressamente escluso ogni limite temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

5.1 Chiunque convalida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

5.2 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto dev'essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può

Alcide Pasquini      

proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

5.3 La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

5.4 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

5.5 Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione previo pagamento della quota associativa. In tal caso è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non-ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo che dovrà essere convocato per la relativa di non-ammissione nei successivi 30 giorni.

5.6 All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

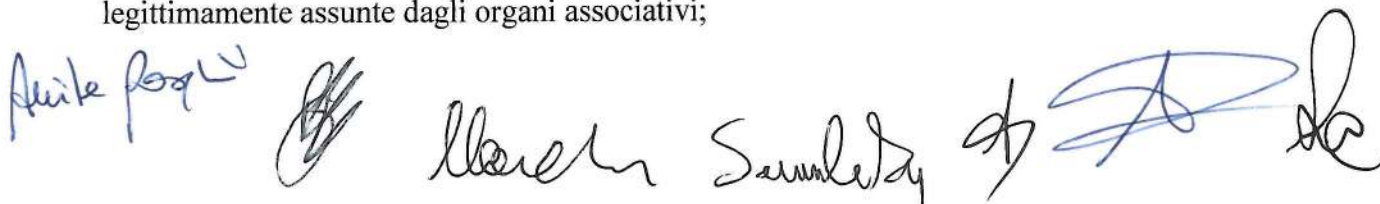
6.1 I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti per le elezioni degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

6.2 I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli organi sociali), previa richiesta scritta e inviata a mezzo raccomandata AR o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione in modalità tali da non intralciare la gestione sociale durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenze e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e o utilizzo di fatti e o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un breve impegno a non utilizzare l'informazione e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 8 – DOVERI DEI SOCI

8.1 I soci sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

The image shows five handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the board or the assembly. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner. The first signature on the left is the most legible, appearing to read 'Anita Fogli'. The other four signatures are more abstract and difficult to decipher.

- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

9.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'associazione o per causa di morte.

9.2 Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

9.3 Costituiscono causa di applicazioni di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione), il mancato rispetto per le norme statuarie, regolamentari, del codice etico e delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dalle organi preposti dell'Associazione, o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e a principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

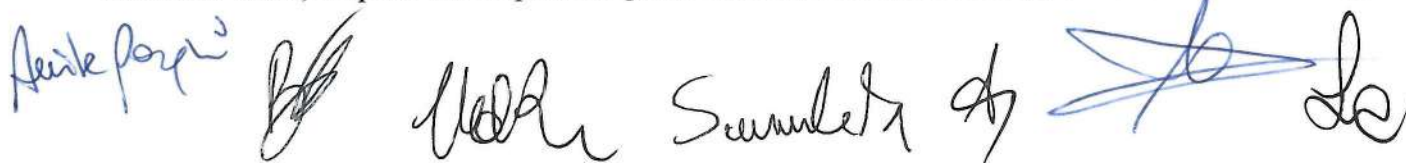
9.4 In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo scritto;
- b) Inefficacia temporanea o sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) Inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

9.5 Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra, tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

9.6 Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito, così che abbia la possibilità di presentar, nei successivi dieci giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

9.7 All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione iscritta al socio, il quale entro quindici giorni dalla avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the Council of Directors (Consiglio Direttivo) who approved the document. There are approximately seven distinct signatures of varying styles.

dei Proviviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima istituita utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

9.8 Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza dei soci senza necessità di alcuna informalità.

9.9 I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

9.10 Il recesso, l'esclusione e la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 10 – PATRIMONIO

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni, mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie, ai fini dell'esclusivo, perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

10.2 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

10.3 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

11.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altro ente del terzo settore, possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

12.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 L'Associazione in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da Stato patrimoniale, rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.



12.3 Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo che provvede a depositarlo nella sede d'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea, indetta per la sua approvazione. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio direttivo.

12.4 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente il bilancio sociale ovvero la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

12.5 Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori di Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

12.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui l'articolo 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 13 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

13.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo, organo di amministrazione.
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;

ART. 14 – ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione, il massimo organo rappresentato dai soci dell'associazione che la costituiscono.

14.2 È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ovvero la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal consiglio direttivo. È altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione delle libere diffusioni, scissione e trasformazione. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero con motivazione scritta da almeno il 10% dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

14.3 Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea è in prima convocazione valida se presente personalmente o per delega almeno la metà di uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

14.4 Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione occorre in prima convocazione la presenza di almeno



tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione che non può aver luogo allo stesso giorno fissato per la prima occorre la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, anche nella seconda convocazione è possibile un'ulteriore convocazione da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di persona o per delega di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti di persona per delega in assemblea. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto

14.5 Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea ad altro socio mediante delega scritta, anche in calcio e all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

14.6 E' ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza e in teleconferenza. In ogni caso, purché sia garantita la possibilità di verificare l'entità del socio che partecipa, vota a distanza.

14.7 La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza di altri soci con altre forme di pubblicità (quali ad esempio comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione fax) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno e il luogo, (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salvo in caso in cui l'Assemblea a maggioranza dei presenti provvede a nominare per singola adunanza il proprio Presidente.

14.8 L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza degli scrutatori.

14.9 Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

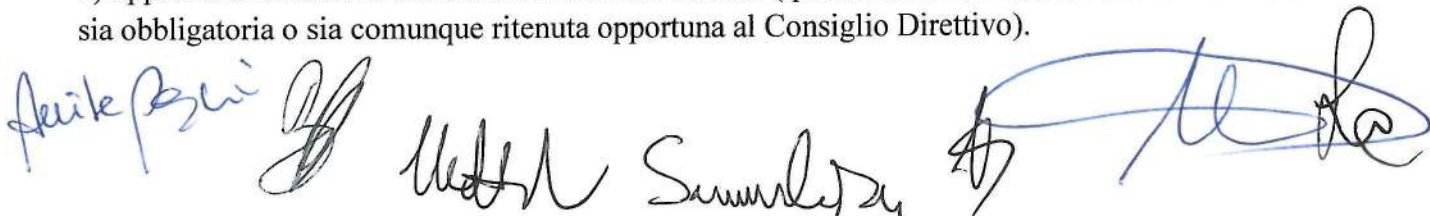
14.10 Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 15 – I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

b) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna al Consiglio Direttivo).

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'F. P. P.', followed by a stylized signature, then a signature that looks like 'M. S.', and finally a large, complex signature on the right side.

- c) approva i regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina l'organo di controllo, la società di revisore legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- h) delibera in merito alla eventuale Costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti e gli organi sociali e promuove l'azioni di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio Presidente.

ART. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, tra un minimo di tre ed un massimo di nove eletti fra i soci.

16.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

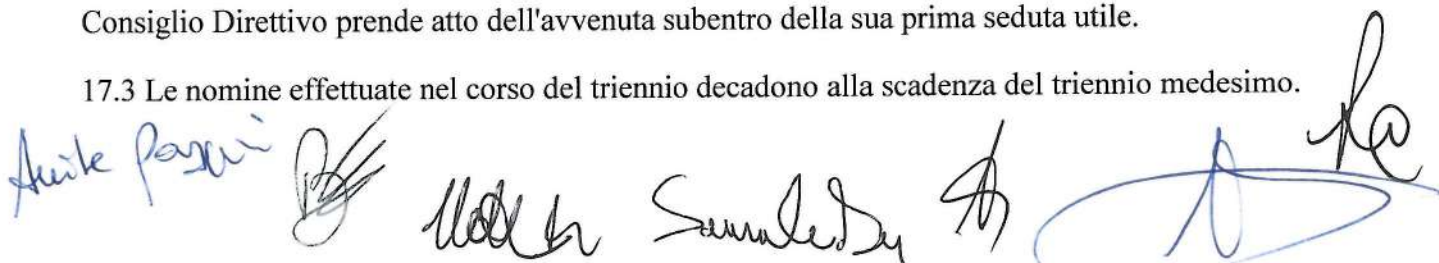
16.3 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 17 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida, a maggioranza degli eventi diritti di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

17.2 In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenza ingiustificata per almeno tre volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuta subentro della sua prima seduta utile.

17.3 Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, they include: a signature that appears to be 'Anita Pagni', followed by a stylized signature, then a signature that looks like 'Marta', followed by 'Samuele', and finally a large, sweeping signature on the right that could be 'Paolo'.

17.4 Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

17.4 Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro quindici giorni l'Assemblea dei soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

18.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail, posta certificata da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza dal Presidente. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

18.2 Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

18.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

18.4 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, costituito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

ART. 19 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

19.1 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere il vicario del Presidente);
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;
- e) i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

19.2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinare e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

19.3 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

Handwritten signatures of the members of the Board of Directors. From left to right: a signature in blue ink, a signature in black ink, a signature in black ink, a signature in black ink, and a signature in black ink.

- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta dell'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui è l'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo
- k) stabilire criteri per il rimborso ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 20 – PRESIDENTE

20.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

20.2 È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

20.3 Ha i seguenti compiti e poteri;

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi ed autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) nominare avvocati, procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;

20.4 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

20.5 In caso di dimissioni aspetta il Vice Presidente a convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



ART. 21 – SEGRETARIO

Il segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22 – IL TESORIERE

22.1 Il Tesoriere, di concerto con il Presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese in conformità con quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui costi e depositi bancari inerenti all'Associazione. Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo i fini della formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea dei Soci.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

23.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

23.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui è l'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

23.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo, purché composto da revisore legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

23.4 L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

23.5 L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

23.6 I membri dell'organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Costituiscono a causa di impedimento alla nomina, quelle previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di organo di controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui è l'articolo 2397, comma 2 Codice Civile.

23.7 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo costituito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE

24.1 Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE



25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti, anche fra i non-soci, che curino la liquidazione di tutti i beni, mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

ART. 26 – NORMA DI RINVIO

26.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo settore (ed in particolare il D.Lgs. 3 luglio 2017, numero 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibile, le norme del Codice Civile.

ART.27 - NORME TRANSITORIE

27.1 Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione.

Lanciano 6 Giugno 2025

[Handwritten signatures in blue ink:]
Alessandro Lohr
Samuele
Matti
Leite Pasari
G. Lohr
Lohr



Il presente atto è stato approvato il 03-09-2025
da 310 a 3
Votanti 220 contro 03-09-2025